




## Misura «Beni Strumentali»

### Il ruolo delle banche e il rapporto con le imprese

Confindustria, 4 marzo 2014

*Francesca Macioci  
Ufficio Crediti  
Associazione Bancaria Italiana*



### Esame delle principali fasi:

1

Istruttoria della domanda di finanziamento

2

Prenotazione della provvista e del contributo


3

Erogazione del finanziamento

4

Ammortamento del finanziamento

Fase 1: Istruttoria della domanda di agevolazione



*«La domanda di agevolazione deve essere presentata esclusivamente tramite PEC alle banche/intermediari finanziari aderenti alle Convenzioni, con i quali l'impresa successivamente dovrà prendere contatto per definire le modalità del finanziamento» (art. 2 comma 2.2 della Circolare)*



*«L'impresa si impegna a mettere a disposizione della banca/intermediario finanziario, a semplice richiesta, l'eventuale documentazione integrativa necessaria alla banca/intermediario finanziario per i propri procedimenti istruttori e di delibera interni» (Modulo di Domanda)*

### Fase 1: Istruttoria della domanda di agevolazione

Le banche Convenzionate potranno operare in uno dei seguenti modi:

- effettuare un'istruttoria preliminare e, quindi, richiedere la verifica di disponibilità plafond alla CDP;
- effettuare una approfondita valutazione del merito di credito e, quindi, richiedere la verifica di disponibilità plafond alla CDP e solo successivamente – come da tempistica prevista nel decreto ministeriale e nella Convenzione – deliberare il finanziamento bancario;
- effettuare una approfondita valutazione del merito di credito e deliberare un finanziamento condizionandolo alla presenza della provvista CDP e del contributo pubblico.



**«Le domande di agevolazione per le quali la valutazione del merito di credito ovvero l'istruttoria preliminare abbiano dato esito negativo, non saranno inviate dalla banca/intermediario finanziario a CDP per la richiesta di verifica della disponibilità provvista» (Art. 3, comma 2 della Circolare)**



**«Anche qualora l'istruttoria sia stata positiva o la banca abbia deliberato – l'erogazione/la delibera del finanziamento sarà subordinata al ricevimento da parte della banca/intermediario finanziario della provvista corrispondente da parte di CDP. Di conseguenza, in caso di mancato ottenimento della provvista da parte di CDP o comunque non sufficiente a soddisfare interamente la richiesta, il finanziamento richiesto non potrà avere luogo o comunque, previo accordo con la banca/intermediario finanziario, essere eventualmente ridotto nel suo ammontare rispetto alla richiesta iniziale, senza alcuna responsabilità a carico della relativa banca/intermediario finanziario» (Modulo di domanda).**



**Inoltre, «nel caso in cui il contributo pubblico non venga riconosciuto, qualora anche il finanziamento sia stato già deliberato e la provvista sia sufficiente, l'erogazione dello stesso potrebbe non avere luogo». (punto 7.11 della Convenzione)**

### Fase 2: Prenotazione della provvista.....

- ❖ Ciascuna banca o intermediario finanziario, verificata la regolarità formale e la completezza della domanda presentata dall'impresa trasmette a CDP, una sola volta su base mensile (**dal 1 al 6 di ogni mese**) la richiesta di verifica della disponibilità della provvista.
- ❖ La CDP effettua la verifica della capienza del Plafond e del rispetto dei limiti di utilizzo per ciascuna banca/intermediario finanziario seguendo l'ordine di presentazione delle richieste presentate dalle banche/intermediari finanziari.
- ❖ Entro tre Giorni Lavorativi successivi alla data della richiesta, CDP potrà comunicare la propria intenzione di non accettare tale richiesta per l'indisponibilità, totale o parziale, delle somme richieste ovvero per la mancanza dei presupposti e/o dei requisiti per potervi accedere, in mancanza di tale comunicazione da parte di CDP la richiesta di Verifica Disponibilità Plafond si intenderà accolta e gli importi richiesti a valere sul Plafond si intenderanno automaticamente prenotati ed esistenti.
- ❖ Nel caso di indisponibilità parziale della porzione di Plafond richiesta **la Banca avrà un paio di giorni lavorativi per avere un confronto con le imprese e capire se prenotare comunque risorse per un finanziamento inferiore rispetto a quello richiesto in fase di domanda o lasciare cadere la richiesta.**

«**Limite di Concentrazione**: CDP si riserva di non procedere a ulteriori erogazioni laddove la Banca/Intermediario Finanziario abbia raggiunto il limite di concentrazione posto dagli organi decisionali di CDP.

«**Limite di Esposizione**: l'esposizione a qualsiasi titolo della Banca/Intermediario Finanziario verso CDP non può superare il 30% del Patrimonio di Vigilanza (desunto dall'ultimo bilancio civilistico ovvero relazione semestrale). Per la Banca Capogruppo o Banca del Gruppo, l'esposizione a qualsiasi titolo della Banca verso CDP non può superare il 30% del minore tra (i) il Patrimonio di Vigilanza della Banca (desunto dall'ultimo bilancio civilistico ovvero relazione semestrale) e (ii) il Patrimonio di Vigilanza del gruppo (desunto dall'ultimo bilancio consolidato ovvero relazione semestrale del gruppo).

«**Limite di Gruppo**: la somma delle esposizioni delle diverse Banche/Intermediari Finanziari appartenenti al medesimo gruppo non può eccedere il 30% del Patrimonio di Vigilanza (desunto dall'ultimo bilancio consolidato ovvero relazione semestrale del gruppo).

«**Limite di Utilizzo Mensile**: è previsto un limite alla erogazione mensile verso le Banche/Intermediari Finanziari di 150 milioni di euro, salvo uno specifico meccanismo premiale.

«CDP potrà a sua discrezione decidere di non procedere all'erogazione della provvista – ovvero di porre un limite di utilizzo mensile inferiore a 150 milioni di euro – in funzione dell'andamento della qualità degli attivi delle Banche/Intermediari Finanziari e/o, ove applicabile, dei relativi gruppi di appartenenza.

«CDP, previa consultazione con la Banca/Intermediario Finanziario, può decidere di non procedere ad ulteriori erogazioni laddove abbia accertato il verificarsi di eventi che anche prospetticamente possano incidere negativamente sulla sua capacità di adempiere alle proprie obbligazioni.

### Fase 2: ....e del contributo.

- ❖ A seguito della positiva verifica circa la disponibilità del plafond , CDP provvede a prenotare, per ciascuna banca o intermediario finanziario, le risorse a valere sul plafond e inoltra al Ministero, entro cinque giorni dal termine di ricezione mensile, la richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo.
- ❖ Entro cinque giorni, il Ministero comunica a CDP, con riferimento a ciascuna richiesta di disponibilità, l'avvenuta prenotazione, parziale o totale, delle risorse relative al contributo. Le richieste di prenotazione sono soddisfatte, secondo l'ordine di presentazione, fino a concorrenza della disponibilità delle risorse erariali. Laddove le risorse residue disponibili non consentano l'integrale accoglimento di una richiesta di prenotazione, la prenotazione stessa è disposta in misura parziale, fino a concorrenza delle residue disponibilità, ed è utilizzata, ai fini della concessione del contributo, in modo proporzionale al fabbisogno di ciascuna delle operazioni oggetto della richiesta di disponibilità cui la prenotazione parziale si riferisce.
- ❖ Entro 20 giorni dalla richiesta di verifica di disponibilità, la CDP comunica alla banca o all'intermediario finanziario la disponibilità, parziale o totale, delle risorse erariali e della provvista.
- ❖ Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione di tale comunicazione, la banca o l'intermediario finanziario delibera, ove non abbia già deliberato, il finanziamento (**entro massimo 2 mesi dalla richiesta di verifica disponibilità plafond**)
- ❖ **In questa fase, la banca ha la facoltà di ridurre l'importo e/o rideterminare la durata e il profilo di rimborso indicati dall'impresa beneficiaria in sede di domanda di agevolazione, in virtù del merito di credito.**

### Fase 2: Prenotazione della provvista e del contributo

- ❖ Qualora sia stata fatta richiesta, la banca dovrebbe aver già ottenuto la delibera di ammissione alla garanzia del Fondo. Nel caso in cui ciò non fosse ancora avvenuto e la banca non avesse ancora deliberato, **la delibera sarà condizionata al rilascio della garanzia da parte del Fondo.**
- ❖ Entro dieci giorni dal termine di cui sopra, la banca o l'intermediario finanziario trasmette a CDP, secondo le modalità definite nelle convenzioni, la proposta di contratto e la richiesta di utilizzo della provvista di scopo e al Ministero l'elenco dei finanziamenti deliberati, con indicazione dei relativi investimenti e dei dati identificativi dell'impresa beneficiaria, dell'importo, della durata e del profilo di rimborso del finanziamento, allegando tutte le domande inviate.
- ❖ Il Ministero entro trenta giorni emana il decreto di concessione delle agevolazioni e lo trasmette sia al soggetto beneficiario che alla banca.
- ❖ Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di erogazione da parte di CDP della provvista, la banca stipula il contratto di finanziamento (**entro massimo 5 mesi dalla richiesta verifica della disponibilità plafond**)



### Fase 3: Erogazione del finanziamento

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto , **la banca eroga l'ammontare del finanziamento in un'unica soluzione all'impresa beneficiaria (entro massimo 6 mesi dalla richiesta di verifica disponibilità plafond).**

#### Caratteristiche del finanziamento:

- ❖ durata massima 5 anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento, comprensiva del periodo di preammortamento o di prelocazione della durata massima di dodici mesi. **Le durate potranno essere di 2,3,4 e 5 anni**
- ❖ ammontare compreso **tra 20 mila euro e due milioni di euro**, anche se frazionato in più iniziative per ciascuna impresa beneficiaria
- ❖ copertura fino al **100 per cento delle spese ammissibili**.

#### Tasso di interesse:

Il tasso interesse applicato dalla banca è influenzato dal costo della provvista CDP vigente al momento della concessione del finanziamento, dal grado di rischio dell'impresa richiedente e dalla presenza di eventuali garanzie, sia pubbliche che private .

- ❖ Il tasso applicato da CDP sul finanziamento alle Banche è pari, a seconda del parametro di riferimento prescelto, all'Euribor 6 mesi ovvero al TFE, **maggiorato di uno spread, c.d. Margine**, che varia in funzione della durata prescelta della provvista (2,3,4 o 5 anni), del periodo di preammortamento (breve o lungo) e del Tier 1 Ratio della controparte.
- ❖ Tier 1 Ratio del contraente il finanziamento con CDP:
  - superiore al 9%;
  - inferiore o uguale al 9%, ma superiore al 7%;
  - inferiore o uguale al 7%.
- ❖ CDP potrà variare il Margine, in aumento o in diminuzione, per tutto il periodo di disponibilità del Plafond, in funzione del mutare delle condizioni generali di mercato e tenendo conto dei valori aggiornati del Tier 1 Ratio.
- ❖ Il valore del Margine sarà periodicamente pubblicato sul sito internet di CDP.

**Non esiste alcuna correlazione tra il tasso di interesse applicato dalla banca e il contributo che viene concesso dal Ministero, che è calcolato in base all'ammontare dell'importo di finanziamento**

### Fase 3: Erogazione del finanziamento

#### Contratto di finanziamento:

- ❖ In ciascun contratto di finanziamento verrà specificato che l'operazione è stata realizzata utilizzando la provvista messa a disposizione della CDP ed indicandone il relativo costo e la relativa durata.
- ❖ I contratti di finanziamento dovranno prevedere espressamente il divieto di cedere in qualsiasi forma, i diritti e/o gli obblighi derivanti da e/o connessi al relativo finanziamento, ad eccezione dell'eventuale cessione in garanzia dei crediti in favore di CDP.

#### Pagamento dei fornitori:

- ❖ L'impresa potrà pagare direttamente i fornitori mediante proprie disposizioni di pagamento o con i sistemi di pagamento ritenuti più opportuni, ovvero
- ❖ **dare disposizione alla banca, tramite un mandato irrevocabile di pagamento, di effettuare tali pagamenti ai fornitori per suo conto** (art. 11, punto 11.1, (viii) della Convenzione)

### Fase 4: Ammortamento del finanziamento

L'ammortamento del finanziamento bancario verrà gestito secondo le normali procedure della Banca convenzionata.

#### Comunicazioni al Ministero:

- ❖ Mancato rispetto da parte dell'impresa delle condizioni contrattuali di rimborso del finanziamento o di corresponsione dei canoni leasing (art. 10 del DM), entro 120 giorni dall'inadempimento, qualora l'impresa non si rimetta al corrente con i pagamenti entro tale termine;
- ❖ tutte le informazioni di cui sia venuto a conoscenza che potrebbero comportare la revoca dell'agevolazione e previste all'art. 12 del DM;
- ❖ i casi di rimborso anticipato ovvero, nel caso di leasing, di riscatto anticipato, entro 120 giorni dalla data del rimborso ovvero del riscatto;
- ❖ Avvenuta decadenza dal beneficio del termine, della risoluzione e/o del recesso dal contratto di finanziamento.

#### Attestazione completo rimborso

---

# Grazie per l'attenzione

[cr@abi.it](mailto:cr@abi.it)